

VISTO l'importo complessivo del progetto definitivo di bonifica, indicato nell'elaborato "Relazione Tecnica - progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) trasmesso con nota n.402/CB/im del 14 gennaio 2003 che è stato stimato pari a 78.746.888,00 euro nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica del sito possa avvenire, in conformità a quanto previsto nel sopracitato Accordo normativo del 22 luglio 2002, in cava adibita a discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Campania;

VISTO l'impegno assunto dalla Bagnolifutura S.p.A. nell'elaborato "Relazione Tecnica - progetto definitivo, Conservazione delle strutture di archeologia industriale" (volume 4) a sostenere, nel caso in cui non vi sia l'individuazione della sopracitata cava da adibire a discarica, gli ulteriori oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica, pari a 34.500.000,00 euro;

VISTO che l'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 destinava al finanziamento del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale di Bagnoli 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003;

VISTO che le annualità 2001 e 2002 rispettivamente determinate in 23.413.484,58 euro e 21.833.215,00 euro sono state impegnate a favore della Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO che l'annualità 2003 è a bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'ammontare di 25.822.845,00 euro;

VERIFICATO che sono stati forniti i dati relativi agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza già adottati, ai risultati delle attività di caratterizzazione dei suoli e della falda, ivi compresi quelli miranti a determinare i valori del fondo naturale dell'area da assumere come valori limite ai sensi di quanto disposto nell'Allegato 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Cobalto, Piombo, Stagno, Vanadio, Zinco superiori a quelli indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 29 mg/kg (As), 9 mg/kg (Be), 120 mg/kg (Co) 112 mg/kg (Pb), 14 mg/kg (Sn), 110 mg/kg (Va), 158 mg/kg (Zn);

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il livello da assumere nei suoli e sottosuoli per gli idrocarburi, inquinanti di origine antropica, deve essere garantito il rispetto del valore di concentrazione limite indicato in colonna A tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che i valori di fondo naturale sono comunque inferiori ai valori di concentrazione limite indicati nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per l'uso commerciale ed industriale;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione della pianificazione urbanistica esecutiva da parte del Comune di Napoli, in via cautelativa, si è fatto riferimento ai valori limite fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 per la destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale;

CONSIDERATO che sono stati determinati come valori di fondo naturale delle acque sotterranee sottostanti le aree circostanti non inquinate, l'area oggetto del progetto definitivo di bonifica, valori di concentrazione dei seguenti metalli Arsenico, Berillio, Ferro, Manganese, Piombo, superiori a

quelli indicati nella tabella "Acque sotterranee", dell'allegato 1 del D.M. 471/99 e rispettivamente pari a 380 µg/l (As), 9 µg/l (Be), 3106 µg/l (Fe), 1104 µg/l (Mn), 19 µg/l (Pb);

CONSIDERATO che, per gli idrocarburi totali, al fine di evitare che lo scarico nell'ambiente o la reimmissione nel sottosuolo dell'acqua di falda trattata si traducano rispettivamente in un trasferimento di contaminazione dalle acque sotterranee a quelle superficiali o in una compromissione dell'uso potabile della risorsa idrica sotterranea, deve essere garantito il rispetto del valore limite di 10 µg/l indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.024711/A/12 del 25 luglio 2002 che si allega al presente decreto;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica, oggetto del presente decreto, prevede una bonifica con misure di sicurezza, attesa l'impossibilità, dimostrata dallo studio incluso nel progetto definitivo oggetto del presente decreto, neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente disponibili, di raggiungere in tutto il sottosuolo del sito per alcuni metalli i valori di concentrazione limite indicati nella tabella 1, colonna A, dell'allegato 1 del D.M. 471/99 corretta con i valori di fondo naturale di cui al precedente considerato;

CONSIDERATO che il progetto definitivo di bonifica prevede altresì il ripristino della copertura pedologica mediante ricopertura, di spessore differenziato in funzione della destinazione d'uso delle aree, con terreno non contaminato, miscelato, per l'area a parco, ad inerti e a compost di qualità, in modo da impedire qualunque potenziale contatto da parte dei fruitori delle aree con i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che, come evidenziato nell'analisi di rischio i test di cessione e le prove mineralogiche specialistiche hanno dimostrato che i materiali che superano i limiti di concentrazione fissati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99 non sono in grado di trasferire inquinamento alle acque di falda;

CONSIDERATO che l'analisi di rischio, effettuata in attuazione del disposto dell'articolo 5 del D.M. 471/99 ed in conformità alle modalità indicate nell'allegato 4 del predetto D.M. ha dimostrato un rischio complessivo accettabile per i potenziali frequentatori del sito;

VERIFICATO che nel progetto definitivo di bonifica dell'area di Bagnoli ex ILVA ed ex Eternit, comprensivo dell'area di colmata sono contenuti tutti gli elementi previsti dall'Allegato 4 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 "Criteri generali per la redazione del progetto di bonifica";

VISTA la nota prot. 58 UDCP/Gab del 11 febbraio 2003 con la quale la Regione Campania ha espresso l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART.1

1. E' approvato il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, costituito dai seguenti elaborati:
 - Presentazione e sintesi

- Piano di caratterizzazione (Vol.1)
- Allegati al Piano di caratterizzazione (Vol.2),
- Piano di caratterizzazione e bonifica dell'area di colmata (Vol.3)
- Messa in sicurezza d'emergenza (Vol.3),
- Individuazione delle tecniche di bonifica - Studi e sperimentazioni (Vol.3)
- Relazione Tecnica - progetto definitivo di bonifica (Vol.4)
- Tavole (Vol.5)

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la bonifica dei suoli e del sottosuolo per gli idrocarburi deve garantire il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. 471/99;
 - il trattamento dell'acqua di falda deve garantire per gli idrocarburi totali il rispetto del valore di 10 µg/l, per l'arsenico il valore di 380 µg/l, per il berillio il valore di 9 µg/l, per il ferro il valore di 3106 µg/l, per il Manganese il valore di 1104 µg/l, per il piombo il valore di 19 µg/l e per tutti gli altri parametri i valori limite indicati nella tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. 471/99;
 - l'estensione delle fasce oggetto di messa in sicurezza permanente, perimetrali ai manufatti di archeologia industriale che saranno conservati deve essere determinata in ragione delle condizioni di sicurezza statica dei manufatti medesimi;
 - deve essere accertata la presenza di amianto all'interno dei manufatti oggetto di interventi di conservazione;
 - deve essere effettuata la rimozione degli hot spot da contaminazione organica presenti nella area di colmata prima del loro conferimento per la collocazione nella cassa di colmata del Porto di Napoli;
 - le operazioni di frantumazione del materiale contaminato o potenzialmente contaminato devono essere condotte con tutte le precauzioni necessarie a impedire l'aerodispersione di inquinanti, ad esempio in ambiente confinato e condizionato o con tecnologie ad umido;
2. Gli elaborati progettuali sono conservati presso l'Archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 di approvazione degli stessi;
 3. Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
 4. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Napoli ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12, del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 5. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso degli interventi si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili, dovrà ^{essere} predisposta dalla Bagnolifutura S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio una fidejussione a cura della Bagnolifutura S.p.A. per una somma pari al 20% dell'importo del progetto di bonifica determinato al momento in 78.746.888,00 euro in ragione della previsione di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica in cava adibita a discarica, in conformità con quanto previsto nell'Accordo normativo del 22 luglio 2002 .

28 lug. 2003

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO n. 540

Addi,18/8/03.....

IL DIRETTORE

Allegato I

Delibera del Comitato 13.3.1999

Riguardante l'individuazione dei manufatti a testimonianza delle attività industriali (comma 43, art. 31, legge 23.12.1998, n. 448)

IL COMITATO DI COORDINAMENTO E DI ALTA VIGILANZA
PER IL RISANAMENTO DI BAGNOLI

(previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582)

INTEGRATO DAL SOVRINTENDENTE AI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
DI NAPOLI O SUO DELEGATO

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, penultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, come integrato dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448)

SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE DI NAPOLI

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, penultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, come integrato dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448)

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582 (Gazz. Uff. 19 novembre 1996, n. 271), "L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche”;

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del ricordato D.L. 20 settembre 1996, n. 486, “ Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei

relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1”;

Che con l'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, sono stati aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva”;

Che, a seguito di conferenza di servizi svoltasi il 19 giugno 1997, la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, con nota n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997, che si allega al presente atto sub A, “al fine di conservare la memoria storica degli impianti industriali di Bagnoli, relativamente all'interesse rappresentato dalle architetture industriali, ormai in disuso, e allo scopo di evidenziarne la valenza storico-architettonica” espresse interesse alla tutela degli elementi più significativi del complesso in oggetto, ritenendo, in particolare, meritevoli di tutela i seguenti 10 manufatti: a) Cokeria; b) Torri di spegnimento; c) Ciminiera con nervature; d) Officina meccanica; e) Centrale elettrica; f) Torre in mattoni; g) Ex palazzina ghisa; h) Centralina telefonica; i) Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio; l) Recupero degli elementi in ghisa (capriate) costituenti il manufatto riportato al n. 239 nella pianta allegata sub B;

Che le questioni inerenti le testimonianze di archeologia industriale nell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area di Bagnoli hanno anche formato oggetto di trattazione da parte di un gruppo di lavoro appositamente costituito in data 25 giugno 1998 e di cui hanno fatto parte il dott. Vincenzo Guerra (del Comitato di coordinamento), l'arch. Roberto Gianni (responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Napoli), l'ing. Gianfranco Caligiuri (della Bagnoli S. p. A.), l'ing. Paolo Basile Giannini, il dr. Alessandro D'Ambrosio e l'arch. Andreas Kipar (della commissione di esperti per il risanamento di Bagnoli);

Che tale gruppo di lavoro ha concluso i propri lavori con una relazione di sintesi, in data 13 luglio 1998, che si allega al presente atto come parte integrante sub C, nella quale sono stati individuati, come particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale, 16 manufatti, di cui 8 già indicati dalla Soprintendenza nella nota n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 (corrispondenti a quelli riportati nella nota stessa dalla lett. a) alla lett. h));

Che la nota della Soprintendenza e la relazione del gruppo di lavoro hanno, ovviamente, formato oggetto di particolare esame e discussione da parte del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, integrato, ai fini dell'individuazione dei manufatti industriali da salvaguardare nell'area di Bagnoli, dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato;

Che, peraltro, il Comitato ha ritenuto di dover prendere in esame anche i manufatti (in numero di 43 e di cui all'elenco allegato sub D) di cui era stata prevista la conservazione nel Piano CIPE del 1994 al fine di valutarne la compatibilità con il Piano regolatore generale della Città di Napoli (nell'ambito di Bagnoli) ed il significato dal punto di vista storico ed ambientale;

Che il Comitato ha ritenuto che i 43 manufatti di cui sopra non siano individuabili ai fini della salvaguardia della memoria storica del sito o perché incompatibili con le previsioni della Variante al Piano regolatore generale per la Zona Occidentale della Città di Napoli (ambito di Bagnoli), in quanto ubicati nell'area destinata a parco o sulla spiaggia, o perché non particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale;

Che, viceversa, per le motivazioni illustrate per ciascuno di essi nell'allegato sub E, il Comitato ha valutato particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale e per la salvaguardia della memoria storica del sito i 16 manufatti individuati dal gruppo di lavoro costituito in data 25 giugno 1998;

Che l'individuazione da parte del Comitato dei suddetti manufatti è, inoltre, particolarmente coerente con la Variante al Piano regolatore generale di Napoli (ambito di Bagnoli) che prevede nell'area in cui gli stessi sono ubicati la costituzione di un grande parco urbano che, oltre a rappresentare il segno tangibile della riqualificazione e del recupero ambientale, dovrà conservare anche la testimonianza del passato industriale della zona (a tal fine la stessa variante per la Zona Occidentale prevede, tra gli studi propedeutici al piano urbanistico esecutivo, quello relativo all'archeologia industriale);

Che, in tale prospettiva, i 16 manufatti individuati assumono particolare significato, oltre che per il valore storico o ambientale che a ciascuno di essi è stato riconosciuto, anche per la possibilità di ricostruire attraverso essi il ciclo produttivo dell'impianto a testimonianza della memoria storica del sito;

Che, peraltro, il Comitato, tenuto conto dei costi di messa in sicurezza, conservazione e manutenzione, ha espresso la scelta, per alcuni dei 16 manufatti, di limitarne la conservazione alle sole strutture più significative dal punto di vista storico e testimoniale;

Che, in ogni caso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486, introdotto dall'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, secondo cui "La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva", il Comitato, decisa la conservazione di alcuni manufatti nei termini sopra specificati, ha ritenuto necessario che le parti da conservare dei manufatti in questione dovessero essere di dimensioni e caratteristiche tali da non pregiudicare o restringere le scelte del Consiglio comunale circa la destinazione dei manufatti, ma, anzi, da consentirne qualsiasi utilizzazione compatibile con le previsioni della Variante al Piano regolatore generale;

Che, pertanto, il Comitato ha deciso la conservazione dei 16 manufatti nelle parti, nella misura e nei limiti risultanti dalle schede individuali (e relative relazioni descrittive) che si allegano sub F e dalla tabella 2 allegata alla relazione del gruppo di lavoro (all. C) riassuntiva delle quantità da demolire e/o conservare per ciascun manufatto;

Che, per quanto riguarda i due manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 alle lett. i) (Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio) e l) (Elementi in ghisa del manufatto riportato al n. 239 nella pianta) il rappresentante della Soprintendenza stessa (arch. Nicoletta Ricciardelli delegata dal Soprintendente per la riunione del 12 marzo 1999 con nota dell'11 marzo 1999, n. 7964 allegata sub G) ha proposto un approfondimento ulteriore ai fini della valutazione della loro conservazione compatibilmente con le destinazioni urbanistiche dell'area in cui sono ubicati (spiaggia);

Che l'ing. Zigon, rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, nel corso delle riunioni tenute per l'individuazione dei manufatti, ha dichiarato che la posizione dell'imprenditoria sull'argomento è così riassumibile:

- Gli eventuali extra costi per la bonifica dei siti sui quali insistono i reperti di archeologia industriale, rispetto ai normali costi di bonifica del terreno altrimenti libero, non gravino sulle disponibilità economiche dedicate al piano di recupero ambientale complessivo;
- Tenuto conto dell'elevata cubatura complessiva dei sedici siti prescelti per la conservazione, essa non deve influenzare – in alcun modo e quale che sia la loro destinazione d'uso futura – la volumetria complessiva indicata disponibile dalle decisioni di pianificazione urbanistica del P.R.G. dell'area;
- Rispetto ai valori iniziali, detti siti non facciano lievitare il valore dei suoli sui quali insistono e, quindi, quello complessivo dell'area.

Che, in relazione alle posizioni rappresentate dall'ing. Zigon, il Comitato ha ritenuto di dover fare riferimento a quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta e cioè:

- Che il confronto fra i costi del progetto originario e quelli derivanti dalla conservazione dei 16 manufatti (comprensivi degli oneri per la messa in sicurezza, per le attività di conservazione e per le attività di ripristino) ha già formato oggetto di valutazione da parte del gruppo di lavoro (cfr. tabella 4 allegata alla Relazione del gruppo di lavoro stesso allegata sub C) che ha rilevato una possibile economia in conseguenza della conservazione dei 16 manufatti in luogo dei 43 originariamente previsti;
- Che i costi definitivi di conservazione e di bonifica dei 16 manufatti e delle aree dagli stessi interessate saranno commisurati all'effettivo definitivo utilizzo dei manufatti stessi che verrà deciso dal consiglio comunale di Napoli;
- Che il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Napoli ha dichiarato che: a) sull'area in questione, destinata dalla Variante occidentale a parco, non potranno esserci costruzioni che comportino l'utilizzazione del suolo impermeabilizzato superiore al 3% di tutta l'area; b) avendo il Parco necessità di essere dotato di attrezzature, quali parcheggi, punti di ristoro, servizi igienici, ecc., appare conveniente sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista storico-architettonico, utilizzare strutture esistenti evitando nuove costruzioni. Inoltre, se si tratta di attrezzature finalizzate alla fruizione del parco stesso non si hanno incidenze sulla cubatura totale;
- Che in relazione al rilievo dell'ing. Zigon circa la possibilità che la conservazione dei 16 manufatti possa far lievitare il valore dei suoli, va ricordato che la conservazione dei manufatti stessi è stata decisa in luogo dei 43 originariamente previsti, di cui è stata, viceversa, riscontrata l'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del Comune;

Richiamate tutte le ulteriori considerazioni, valutazioni e precisazioni espresse nel corso delle riunioni del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza del 2 febbraio 1999 (Verbale n. 37) e del 10 febbraio 1999 (Verbale n. 38), alle quali hanno partecipato il Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o un suo delegato, ed il responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Napoli, giusta disposizione del ricordato art. 31, comma 43, della L. n. 488/1998;

DELIBERA

- A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 settembre 1996, n. 486 (Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 18 novembre 1996, n. 582, e successivamente integrato con l'art. 31, comma 43, della L. 23 dicembre 1998, n. 488, sono individuati i seguenti 16 manufatti industriali, indicati in azzurro nella carta allegata sub B, ubicati nelle aree del Comune di Napoli, quartiere Bagnoli, già occupate dagli stabilimenti di


società del Gruppo IRI ed attualmente oggetto di bonifica, in quanto particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale, a salvaguardia della memoria storica del sito:

- 1) APPELVAGE
- 2) CANDELA III E IV BATTERIA COKE
- 3) TORRE DI SPEGNIMENTO
- 4) COKERIA (TERZA BATTERIA)
- 5) CARROPONTE MOXEY
- 6) CIMINIERA AGGLOMERATO
- 7) ALTOFORNO 4
- 8) COWPERS
- 9) CANDELA PER GAS AFO
- 10) OFFICINA MECCANICA
- 11) CENTRALE TERMICA (sala pompe e compressori)
- 12) CENTRALINA TELEX
- 13) PALAZZINA EX DIREZIONE
- 14) ACCIAIERIA L.D.
- 15) GABBIA VERTICALE ROMPISCAGLIE
- 16) IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

- B) I suddetti 16 manufatti potranno formare oggetto di smontaggio o di demolizione esclusivamente per le parti, nella misura e nei limiti risultanti dalle schede individuali (e relative relazioni descrittive) che si allegano sub F e dalla tabella 2 allegata alla relazione del gruppo di lavoro (all. C) riassuntiva delle quantità da demolire e/o conservare per ciascun manufatto;
- C) Il Comitato ritiene che le modalità degli interventi tecnici sugli otto manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997, eventualmente necessari a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio comunale di Napoli circa la loro destinazione, vadano valutate con la Soprintendenza stessa.
- D) Il Comitato, per quanto riguarda i due manufatti individuati nella nota della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia n. 25750 - A/22949 del 18 luglio 1997 alle lett. i) (Capannone in muratura e capriate lungo Via Coroglio) e l) (Elementi in ghisa del manufatto riportato al n. 239 nella pianta) e non inseriti fra i sedici manufatti di cui al capo A), esprime la raccomandazione di un approfondimento ulteriore da parte del Consiglio comunale di Napoli, in sede di pianificazione esecutiva, ai fini della valutazione della loro conservazione compatibilmente con le destinazioni urbanistiche dell'area in cui sono ubicati (spiaggia).

Letto, firmato e sottoscritto

Napoli, il 23. marzo 1999


Antonio Serpico
Luigi Ferraro
Giuseppe Ferraro
Antonio Serpico

Allegato K

Adempimenti del gruppo IRI riguardanti l'art. 3 del Protocollo d'intesa del 30.3.1996 (dimostrazione dell'avvenuto concorso di lire 81.596 milioni in aggiunta al finanziamento pubblico). Posizione del Comitato di coordinamento il ordine allo svincolo dei decimi di garanzia

Prot. CB/69/02

Roma, 25 ottobre 2002

Comunicazione via fax

Al Ministero delle Attività Produttive

D.G.C.I.I.

*Ufficio B5 - Completamento Aree**Terremotate - Sezione di Salerno**"Vigilanza e controllo opere pubbliche
ed attività sul territorio 1"*

Via D. Moscato - Cernicchiara

84125 SALERNO

FAX 089/226020

e, p.c. Al Ministero delle Attività Produttive

D.G.C.I.I.

*Ufficio B5 - Aree Terremotate e verifica
aree per insediamenti produttivi***Alla c.a. dell'Ing. D'Ambrosio**

Via del Giorgione, 2/B


00147 ROMA

FAX 06/54927002

Codesto Ministero, nel presupposto che la Bagnoli S.p.A. con la nota n. 230/GM/nc del 9 ottobre 2002 abbia fornito una sufficiente dimostrazione dell'apporto finanziario del gruppo IRI alla bonifica di Bagnoli, ha chiesto a questo Comitato, con la nota n. 1.016.448/PT dell'11 ottobre 2002, di esprimere il proprio parere.

Questo Comitato, nella riunione del 22 ottobre 2002, esaminata la questione e sentita, in proposito, ampia relazione del rappresentante del Comune di Napoli, ha ritenuto che, allo stato, l'erogazione dei finanziamenti IRI non risulti ancora adeguatamente dimostrata e documentata, in quanto la Bagnoli S.p.A. non ha apportato, con l'ultima nota citata, alcun elemento nuovo rispetto a quanto rappresentato in precedenza e già non ritenuto sufficiente dal Comitato stesso.

Il Presidente del
Comitato di Coordinamento
Mario De Gaetano



Comunicazione via fax

Prot. CB/ 70 /02

Roma, 8 novembre 2002

Al Ministero delle Attività Produttive
.G.C.I.I.
*Ufficio B5 – Completamento Aree Terremotate –
Sezione Salerno*
*“Vigilanza e controllo opere pubbliche ed attività
sul territorio I”*
Via D. Moscato – Cernicchiara
84125 SALERNO
Fax. 089.226020


Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.C.I.I.
*Ufficio B5 – Aree Terremotate e verifica aree per
insediamenti produttivi*
Alla c.a. dell'Ing. D'Ambrosio
Via del Giorgione, 2/B
00147 R O M A
Fax 06.54927002

Oggetto: **Piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.**
Adempimenti art. 3 Protocollo di Intesa del 30.3.1996.
Nota del Sindaco di Napoli n. 14423 del 24.10.2002.

In risposta alla Vostra nota 1.016.523/PT pervenuta a questo Comitato in data 28 ottobre 2002, si conferma l'avviso espresso nella riunione del 22 ottobre 2002 riguardo alla questione in oggetto, comunicata a codesto Ministero con nota CB/69/02 del 25 ottobre 2002.

Ciò in quanto l'avviso del Comitato nella citata riunione è stato anche orientato dall'ampia relazione del rappresentante del Comune di Napoli, che è lo stesso dr. Mossetti Vicesegretario Generale, intervento che corrisponde esattamente ai contenuti della memoria trasmessa in allegato alla nota in oggetto del Sindaco di Napoli.

Il Presidente
Mario De Gaetano



CB/55/02

Roma, 19.07.02

COMUNICAZIONE VIA FAX

ALLA BAGNOLI S.p.A.
Via Coroglio, 49
80124 NAPOLI
(riscontro Vs. nota n. 187/nc
del 26/6/2002)
fax 081/5707666

Al COMUNE DI NAPOLI
Palazzo S. Giacomo
Piazza Municipio, 1
80123 NAPOLI
(riscontro Vs. nota n. 8581/GAB
del 13/6/2002)
fax 081/5512969

AL MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per il
Coordinamento Incentivi
Alle imprese
c.a. Ing. Filippo D'Ambrosio
Via del Giorgione, 1
00147 ROMA
fax 06/54927002

e, p.c. ALLA FINTECNA S.p.A.
Via Molise, 11
00187 ROMA
fax 06/42011244

e, p.c. ALL' IRI S.p.A. in liquidazione
Via Veneto, 89
00187 ROMA
fax 06/47272308

2148

OGGETTO: Determinazioni del Comitato di Coordinamento e di Alta Vigilanza assunte nella riunione del 15 luglio 2002.

Lo scrivente Comitato, in riunione congiunta con la Commissione degli esperti svoltasi il giorno 15 luglio u.s., ha proseguito l'esame delle varie documentazioni prodotte da codesta Società sia in chiusura della pregressa attività alla data del 27 dicembre 2001 sia di quella, più recente, pervenuta il 28 giugno 2002 (Vs. nota n. 187/nc del 26 giugno 2002 che con la presente anche si riscontra) riguardante l'entità delle quote di finanziamento IRI alla Società Bagnoli S.p.A.

La nota richiamata fa seguito alla nostra comunicazione del 12 aprile 2002 – prot. CB/30/02 – ed alla lettera del Comune di Napoli del 15 aprile 2002.

Si ricorda che, in aggiunta alla propria nota, lo scrivente aveva trasmesso in data 15 maggio 2002 con nota prot. CB/36/02 - a maggior chiarimento dei suoi contenuti – copia del verbale n. 69 della riunione dell'11 aprile 2002 nonché copia dello stralcio della bozza in ratifica del verbale n. 70 della successiva riunione del 30 aprile 2002, che, ratificato nella riunione in oggetto, si trasmette in allegato sia al Comune di Napoli sia alla Società Bagnoli.

Si ricorda che il Comune di Napoli, con lettera del 13 giugno 2002 n. 8581/GAB, avente per oggetto "Adempimenti relativi agli artt. 1 e 8 della scrittura privata sottoscritta il 14/03/2002 tra il Comune di Napoli e la Società Bagnoli S.p.A." aveva sollecitato la Società agli adempimenti previsti, rispettivamente, agli artt. 1 ed 8 della scrittura privata stipulata dal Comune con la Società rilevando che, dagli atti in possesso degli Uffici comunali:

- a) i chiarimenti inoltrati al Comitato di Vigilanza in ordine agli adempimenti di cui all'art. 1 della scrittura privata non risultavano essere stati ancora accettati dal Comitato di coordinamento stesso;
- b) la relazione di collaudo trasmessa con la nota del 27 marzo 2002 si riferiva esclusivamente ai lavori ed alle spese relativi al periodo 1.4.2001 – 27.12.2001, mentre invece all'art. 1 della scrittura privata era richiesta la rendicontazione e la collaudazione di tutte le spese sostenute e di tutte le attività svolte nell'area in questione dell'avvio del piano di bonifica sino al 27.12.2001;
- c) non risultava pervenuta alcuna specifica comunicazione, opportunamente supportata, inerente alla documentazione del contributo effettivamente erogato dall'IRI;
- d) non risultava ancora pervenuto alcun documento relativo alle attività svolte dal 28.12.2001 fino al 30.04.2002.

Tanto premesso, si comunica che nel corso della riunione in oggetto il Comitato e la Commissione degli esperti hanno preso in considerazione il "parere" del prof. dott. Sergio Sciarelli "sui fondi IRI apportati al finanziamento della bonifica dell'area di Bagnoli – Napoli, giugno 2002" allegato alla nota in riscontro, unitamente alla documentazione ad esso parere annessa, pervenendo alla conclusione che il parere reso da un terzo non può sostituire l'esplicitazione al meglio da parte della Società Bagnoli della prova che il Gruppo IRI abbia concorso con 81.596 milioni alle operazioni previste dalla legge n. 582/96, come stabilito dall'art. 3 del Protocollo di intesa sottoscritto dall'IRI il 30 marzo 1996.

Il Comitato, quindi, rassegna con la presente al Comune questa dovuta espressione di valutazione per il seguito che, nel merito, codesta Amministrazione intenderà dare alla questione.

Per quanto riguarda gli atti trasmessi in più riprese da codesta Società concernenti l'intero periodo di attività 1°/3/2000 - 31/3/2001 e 1°/4/2001 - 27/12/2001, la Commissione degli esperti si è espressa nella riunione del 30 aprile 2002, confermando le valutazioni già indicate nel verbale n. 82 della Commissione stessa (v. verbale n. 69 del Comitato), ritenendo non condivisibili le deduzioni prodotte sulle considerazioni e sui rilievi ivi formulati e fatti propri dal Comitato nella nota CB/30/02 del 12 aprile 2002 (v. verbale n. 70 allegato).

In base alla mancata attestazione del raggiungimento del 100% dei lavori previsti, non è possibile procedersi alla liquidazione del VII SAL a termine del Protocollo d'intesa citato.

Per quanto riguarda lo svincolo delle ritenute a garanzia operate ex lege n. 582/96, ora di competenza del Ministero delle attività produttive, il rappresentante del Comune di Napoli ha comunicato che il Comune con nota datata 15 aprile 2002 prot. 5394/VS, indirizzata a quel Ministero, nell'evidenziare la necessità che la Bagnoli S.p.A. documentasse in forma più appropriata l'entità dei finanziamenti effettivamente erogati dall'IRI quale concorso alle attività poste in essere fino al 27/12/2001, richiamava l'attenzione su quanto prevede l'art. 1, comma 4, del contratto stipulato in data 14 marzo 2002 tra la Bagnoli S.p.A. e il Comune di Napoli secondo cui i decimi trattenuti dall'Amministrazione dello Stato sui SAL da 1 a 6 potevano essere liberati dall'Amministrazione stessa a favore della Bagnoli S.p.A. in presenza dei presupposti di legge.

La suesposta posizione del Comune, riferita dal suo rappresentante, induce questo Comitato a raccomandare al Ministero delle attività produttive - fatte salve le sue autonome valutazioni - di attendere che vengano meglio esplicitate in via diretta da parte del Gruppo IRI le procedure adottate per il soddisfo dell'adempimento previsto dal citato Protocollo di intesa; ciò prima di dare corso ai maturati pagamenti.

IL PRESIDENTE
